



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

# NOTIZIE UTILI PER IMPRESE E NON SOLO

FATTURA ELETTRONICA, BONUS EDILIZI,  
INAIL, CONTRIBUTI ENASARCO,  
REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI,  
TASSI DI USURA, SCADENZIARIO E  
MOLTO ALTRO.

**EDIZIONE DI MAGGIO 2022**

**LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI**



## NOTIZIE UTILI – MAGGIO 2022

	<b>IN EVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Notizie in sintesi</a></li></ul>	Pag. 2
	<b>APPROFONDIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Nuovi costi massimi ai fini della congruità delle spese per interventi edilizi</a></li><li><a href="#">Versamenti delle definizioni agevolate</a></li><li><a href="#">Dichiarazione preventiva per la nomina dell'amministratore</a></li></ul>	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6
	<b>AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Valutazione delle rimanenze</a></li><li><a href="#">Rateazione del premio Inail 2022</a></li><li><a href="#">Contributi Enasarco 2022</a></li></ul>	Pag. 7 Pag. 10 Pag. 11
	<b>NON SOLO IMPRESA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Procedura per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale</a></li><li><a href="#">Retribuzione e contributi 2022 lavoratori domestici</a></li><li><a href="#">Registro pubblico delle opposizioni</a></li><li><a href="#">Tassi di usura</a></li></ul>	Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15
	<b>SCADENZARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Principali adempimenti mese di maggio 2022</a></li></ul>	Pag. 16

### Comunicazioni

- **RICORDIAMO** di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le amministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.
- **SPID**: per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il rilascio dello SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da PC, tablet e smartphone.



## IN EVIDENZA

[\*Notizie in sintesi\*](#)

### FATTURA ELETTRONICA PER FORFETARI

- Nello schema di decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Pnrr, è contenuta l'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica, dal 1.07.2022, da parte di contribuenti forfetari, quelli in regime di vantaggio e associazioni sportive dilettantistiche.
- Per tali soggetti sarà prevista una moratoria sanzionatoria che riconosce la possibilità di emettere le fatture elettroniche entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione limitatamente al terzo trimestre 2022.
- L'unico elemento che eviterà tale imminente adempimento saranno i ricavi o compensi, con un limite, per ora solo annunciato, sotto € 20.000.

### TRASMISSIONE DATI BONUS EDILIZI ALL'ENEA

- Dal 1.04.2022 è operativo il nuovo portale tramite il quale trasmettere all'Enea i dati sugli interventi di efficienza energetica (con fine lavori nel 2022) che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.
- Per i lavori avviati dal 1.01.2022 al 1.04.2022 ci sarà tempo fino al 30.06.2022 (90 giorni dal 1.04.2022) per effettuare la comunicazione.

### NOVITÀ PER LE CESSIONI DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI DA MAGGIO 2022

- Saranno operative dal 1.05.2022 le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter inerenti alle disposizioni antifrode. In particolare, ogni credito d'imposta trasferito sarà tracciato con l'attribuzione di un codice univoco e non saranno più permesse compravendite parziali.
- Dal 27.05.2022, inoltre, per i lavori edili superiori a € 70.000, i crediti fiscali non potranno essere ceduti senza l'indicazione, sia nelle fatture emesse per i lavori sia negli atti di affidamento, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

### REGOLARIZZAZIONE CON RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI BONUS EDILIZI

- In caso di credito non spettante per bonus edilizi i cui lavori sono stati effettivamente sostenuti, si ritiene possibile applicare il ravvedimento operoso ex art. 13, D. Lgs. 472/1997, mediante riversamento dell'importo del credito ceduto, oltre interessi e sanzioni ridotte, considerando come termine iniziale cui fare riferimenti per calcolare la riduzione sanzionatoria quello di presentazione della comunicazione di opzione.
- Tale percorso emerge dalla risoluzione 14.03.2022, n. 12/E, con cui l'Agenzia delle Entrate, nell'istituire i nuovi codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto, comunicate a decorrere dal 17.02.2022, aggiunge che si può utilizzare lo stesso codice tributo anche per il "riversamento" del credito "compensato".

### CONTROLLI VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI

- L'Agenzia delle Entrate ha avviato la campagna dei controlli ordinari sui bonus edilizi, esercitando i comuni poteri previsti dalla disciplina generale previsti dagli artt. 31 e seguenti D.P.R. 600/1973. In questa fase di prima applicazione sono destinatari, normalmente via Pec e con termine breve di 7 giorni, gli intermediari che curano la trasmissione della comunicazione per le opzioni, in particolare nella veste di professionisti incaricati del visto di conformità. L'oggetto della richiesta sembra investire il set standard che, ormai, risulta consolidato nella pratica professionale, grazie al contributo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e della fondazione nazionale commercialisti ("check List").

### FATTURA ELETTRONICA PER OPERAZIONI CON L'ESTERO

- Finché non sarà modificato l'art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 non vi è alcun obbligo normativo di emissione della fattura elettronica per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. Pertanto, la fattura elettronica emessa facoltativamente a fronte di una cessione intracomunitaria di beni serviva e serve solo a evitare l'esterometro. Tuttavia, la controparte Ue continuerà a pretendere la fattura cartacea o il relativo file Pdf, anche dal 1.07.2022. L'unica differenza è che da tale data l'invio allo Sdi del formato Xml della fattura sarà obbligatorio perché scompare la comunicazione trimestrale riepilogativa (esterometro). L'unica eccezione riguarda gli interscambi con San Marino, trattandosi di vere e proprie fatture elettroniche riconosciute come tali da entrambi i Paesi.
- Anche per le fatture passive non c'era, non c'è e non ci sarà (neppure dal prossimo mese di luglio) un vero e proprio obbligo normativo del documento elettronico con codice TD17 per i servizi resi da soggetti Ue/extra Ue o TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni o TD19 per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri. Per adempiere gli obblighi sostanziali e assolvere l'imposta, si potrebbe infatti (teoricamente) continuare a operare in modalità analogica, stampando le fatture estere e integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea. L'utilizzo dei documenti elettronici sarà obbligatorio per comunicare i dati-esterometro e quindi non avrebbe molto senso, sul piano operativo, emettere (ad esempio) un'autofattura cartacea per un servizio da un operatore extra Ue e poi crearne il formato Xml da inviare allo Sdi a fini comunicativi.
- Non vi è, invece, alcun obbligo di servirsi del TD16 per l'integrazione delle operazioni in reverse charge interno. Anche per queste, quindi, si può sempre procedere manualmente.

**Notizie in sintesi (segue)****“GERARCHIA”  
TRA TRATTAMENTO  
CONTABILE  
E FISCALE**

- L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 166/2022, afferma che per la deducibilità dei costi di transazione è importante la corretta contabilizzazione, mettendo in evidenza l’importanza del principio di derivazione dal bilancio, sia per i soggetti Oic che per i soggetti IAS adopter.
- L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito la gerarchia tra contabilità e Fisco, mettendo in evidenza che i costi privi di utilità pluriennale, transitati a conto economico, sono immediatamente deducibili; diversamente, la capitalizzazione consente di sospendere il costo se l’utilità è da ripartire in più anni.

**COMUNICAZIONE  
DEI BONUS EDILIZI**

- L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 35873/2022, tratta le disposizioni di attuazione degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 in tema di opzioni alternative alla detrazione, affermando che il termine per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle opzioni (per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, nel caso di interventi con superbonus) deve tenere conto dei 5 giorni lavorativi necessari all’Agenzia per l’acquisizione della comunicazione Enea.

**DIVERSO RICARICO  
APPLICATO IN UN  
ALTRO PERIODO  
D’IMPOSTA**

- La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell’accertamento fondato sul ricarico determinato dal Fisco per un periodo d’imposta differente: è il contribuente che deve dimostrare le ragioni della diversa percentuale in conseguenza ai mutamenti di mercato o della propria attività. La pronuncia riguarda un accertamento con metodo analitico induttivo.

**DEDUCIBILITÀ  
DEI COSTI DA  
PRESTAZIONI  
DI SERVIZI**

- La Cassazione ha precisato che i costi relativi a prestazioni di servizio sono imputati nell’esercizio di ultima-zione ed è a carico del contribuente la dimostrazione di tale circostanza. Inoltre, per le provvigioni pagate ai procuratori, ai fini della certezza e determinabilità è necessario verificare che contrattualmente non siano vincolate al buon fine dell’operazione.

**RIVALUTAZIONE  
TERRENI E  
PARTECIPAZIONI**

- Prorogato al 15.11.2022 il termine per procedere alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, posseduti al 1.01.2022. La conversione del Decreto Bollette (D.L. 17/2022) ha differito il termine originariamente previsto per il 15.06.2022. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l’imposta sostitutiva (14%).


**APPROFONDIMENTO**

### [Nuovi costi massimi ai fini della congruità delle spese per interventi edilizi](#)

*Dal 15.04.2022 è in vigore il nuovo decreto prezzi del Ministero della Transizione ecologica (D.M. 14.02.2022) che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi.*

*I nuovi prezzi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore.*

**COSTI MASSIMI AMMISSIBILI**

Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.

**AGGIORNAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE**

Entro il 1.02.2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 D.L. 34/2020 e dei costi di mercato.

**Tavola**
**Costi massimi specifici**

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
<b>Riqualificazione energetica</b>	
Interventi di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) D.M. 6.08.2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960,00 €/m <sup>2</sup>
Interventi di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) D.M. 6.08.2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200,00 €/m <sup>2</sup>
<b>Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</b>	
Esterno	276,00 €/m <sup>2</sup>
Interno	120,00 €/m <sup>2</sup>
Copertura ventilata	300,00 €/m <sup>2</sup>
<b>Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</b>	
Esterno	144,00 €/m <sup>2</sup>
Interno/terreno	180,00 €/m <sup>2</sup>
<b>Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</b>	
<b>Zone climatiche A, B e C</b>	
Esterno/diffusa	180,00 €/m <sup>2</sup>
Interno	96,00 €/m <sup>2</sup>
Parete ventilata	240,00 €/m <sup>2</sup>
<b>Zone climatiche D, E ed F</b>	
Esterno/diffusa	195,00 €/m <sup>2</sup>
Interno	104,00 €/m <sup>2</sup>
Parete ventilata	260,00 €/m <sup>2</sup>
- omissis -	



## Versamenti delle definizioni agevolate

La normativa emanata per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è intervenuta, a più riprese, anche in materia di definizioni agevolate, generando una sovrapposizione di interventi.

Da ultimo, il D.L. 27.01.2022, n. 4, intervenendo in ambito dei versamenti derivanti dalle definizioni agevolate, in particolare sulla c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio", **ha previsto che non si determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 sia effettuato integralmente:**

- a) entro il 30.04.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 31.07.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
- c) entro il 30.11.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022".

Per espressa previsione l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività **non superiore a 5 giorni**.

Un'altra misura riguardante le definizioni agevolate prevede la possibilità, per le definizioni per le quali alla data del 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia, di richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

### NUOVO TERMINE DI PAGAMENTO

Definizione agevolata	Scadenza rata	Nuova scadenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottamazione-ter.</li> <li>• Definizione agevolata delle risorse UE.</li> <li>• Saldo e stralcio.</li> </ul>	Nel 2020	30.04.2022
	Nel 2021	31.07.2022
	Nel 2021	30.11.2022

### DILAZIONE EX ART. 19 D.P.R. 602/1973 A SEGUITO DI INEFFICACIA

I soggetti per i quali si determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate alla data del 31.12.2019 possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973.

<b>Definizioni interessate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottamazione-ter.</li> <li>• Definizione agevolata risorse UE.</li> <li>• Saldo e stralcio.</li> </ul>	Per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019.
<b>Carattere durevole della perdita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima rottamazione.</li> <li>• Rottamazione-bis.</li> </ul>	

### Tavola

#### Riepilogo opzioni per chi ha aderito a una definizione agevolata

Annualità delle rate non versate	Tipologia di definizione	Che cosa si può fare
2019	Rottamazione-ter	Nuova dilazione, in deroga, per le somme residue dovute.
	Definizione agevolata risorse UE	
	Saldo e stralcio	
	Prima rottamazione	
	Rottamazione-bis	
2020	Rottamazione-ter	Nuovo termine di pagamento entro il 30.04.2022.
	Definizione agevolata risorse UE	
	Saldo e stralcio	Nessun nuovo termine e nessuna rateazione.
	Prima rottamazione	
	Rottamazione-bis	
2021	Rottamazione-ter	Nuovo termine per il pagamento entro il 31.07.2022.
	Definizione agevolata risorse UE	
	Saldo e stralcio	
2022	Rottamazione-ter	Nuovo termine di pagamento 30.11.2022.
	Definizione agevolata risorse UE	
	Saldo e stralcio	



## **Dichiarazione preventiva per la nomina dell'amministratore**

*Dal 14.12.2021 nelle S.r.l. e nelle S.p.A. gli amministratori che intendono essere nominati dovranno far pervenire alla società una specifica dichiarazione attestante, in capo agli stessi, l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.*

### **DICHIARAZIONE SU CAUSE DI INELEGGIBILITÀ**

I candidati alla nomina di membri dell'organo amministrativo di una società di capitali (e alle società che si apprestano a effettuare la nomina), devono far precedere questa nomina dalla presentazione di una dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

### **SOGGETTI A CUI SI APPLICANO LE NUOVE NORME**

- L'art. 2383 c.c. si applica:
  - agli amministratori di società per azioni;
  - agli accomandatari delle società in accomandita per azioni (per effetto del richiamo generico alla società per azioni contenuto negli artt. 2454 e 2455 c.c.);
  - agli amministratori di società a responsabilità limitata (per effetto del richiamo specifico all'art. 2383 contenuto nel nuovo c. 2 dell'art. 2475 c.c., anch'esso modificato dal D. Lgs. 183/2021).

### **CAUSE DI INELEGGIBILITÀ**

- Le cause di ineleggibilità (e di decadenza) contemplate nell'art. 2382 c.c., cui il nuovo art. 2383 fa riferimento, sono:
  - l'interdizione;
  - l'inabilitazione;
  - il fallimento (che diventerà liquidazione giudiziale con l'entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa);
  - e la condanna a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Nota bene**

Queste cause di ineleggibilità e decadenza sono state espressamente estese anche alla S.r.l. dall'art. 377, c. 4 del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (il codice della crisi d'impresa); in precedenza, in mancanza di una espressa disciplina, si dubitava se esse, dettate per la S.p.a., si applicassero anche alla S.r.l.

### **INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE**

Si prevede che, attraverso il sistema di interconnessione fra registri delle imprese (cd. Bris), l'ufficio del Registro delle Imprese fornisca senza ritardo le informazioni richieste da altro stato membro sull'esistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. a carico di amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello stato richiedente.

#### **Nota bene**

Tali disposizioni, previste dall'art. 7 del D. Lgs. 183/2021, entreranno **in vigore dal 1.08.2023**.



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

### Valutazione delle rimanenze

Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. Tale criterio è coerente con un approccio prudenziale alle valutazioni e quindi con il concetto che, allorquando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di realizzazione desumibile dal mercato. La valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce. L'applicazione del minore tra costo e mercato per ampie categorie o addirittura al magazzino nel suo insieme può determinare significative compensazioni tra costi irrecuperabili (perdite previste) delle voci il cui costo eccede il mercato, con gli utili sperati ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo. Ciò non è ammissibile, anche alla luce del dettato del c. 1 dell'art. 2423-bis C.C., che al n. 5 dispone che "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente". Gli stessi criteri di valutazione si applicano a ciascuna delle voci di magazzino, indipendentemente dalla loro dislocazione fisica. La valutazione delle rimanenze di magazzino comporta inoltre il riesame dei valori risultanti da precedenti valutazioni per tener conto di eventuali successive rettifiche di valore.

#### Esempio n. 1

#### Metodo Lifo (ultimo entrato, primo uscito)

Caratteristiche	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tende a contrapporre ai ricavi più recenti i costi più recenti.</li> <li>Tende a comportare una <b>riduzione di utili quando i prezzi aumentano</b> e un <b>aumento di utili quando i prezzi diminuiscono</b>.</li> <li>Mitiga l'effetto degli eventuali cosiddetti "profitti di magazzino" che possono essere originati nel conto economico, sebbene con diversa intensità, dai metodi di costo Fifo e costo medio ponderato, in caso di prezzi crescenti.</li> <li>Può creare distorsioni sullo stato patrimoniale mostrando, in caso di prezzi crescenti, un <b>ammontare di rimanenze di magazzino a costi inferiori</b> ai costi storici recenti; determina, inoltre, in fase di prezzi crescenti, effetti positivi sul conto economico nel caso in cui le quantità alla fine dell'esercizio si riducono rispetto a quelle all'inizio dell'esercizio.</li> </ul>

Data	Descrizione	N. pezzi	Costo	Importo
1.01	Esistenze iniziali	600	200	120.000
3.02	Acquisto	1.500	300	450.000
	<b>Tot.</b>	<b>2.100</b>		<b>Tot. 570.000</b>
4.04	Vendita	(600)	600 x 300	- 180.000
	<b>Tot.</b>	<b>1.500</b>		<b>Tot. 390.000</b>
7.08	Acquisto	2.000	350	700.000
	<b>Tot.</b>	<b>3.500</b>		<b>Tot. 1.090.000</b>
10.11	Vendita	(2.000)	2.000 x 350	- 700.000
31.12	<b>Rimanenze finali</b>	<b>Tot. 1.500</b>	900x300 600x200	<b>Tot. 390.000</b>

#### Esempio n. 2

#### Metodo Fifo (primo entrato, primo uscito)

Caratteristiche	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tende a contrapporre ai ricavi più recenti (cioè più vicini alla chiusura dell'esercizio) costi più remoti.</li> <li>Potrebbe comportare un <b>aumento di utili quando i prezzi aumentano</b> e una <b>diminuzione di utili quando i prezzi diminuiscono</b>.</li> <li>Esponde nello stato patrimoniale le rimanenze di magazzino a <b>costi storici recenti</b>.</li> </ul>

Data	Descrizione	N. pezzi	Costo	Importo
1.01	Esistenze iniziali	600	200	120.000
3.02	Acquisto	1.500	300	450.000
	<b>Tot.</b>	<b>2.100</b>		<b>Tot. 570.000</b>
4.04	Vendita	(600)	600 x 200	- 120.000
	<b>Tot.</b>	<b>1.500</b>		<b>Tot. 450.000</b>
7.08	Acquisto	2.000	350	700.000
	<b>Tot.</b>	<b>3.500</b>		<b>Tot. 1.150.000</b>
10.11	Vendita	(2.000)	1.500 x 300 500 x 350	- 625.000
31.12	<b>Rimanenze finali</b>	<b>Tot. 1.500</b>	1.500 x 350	<b>Tot. 525.000</b>

#### Esempio n. 3

#### Costo medio ponderato "per movimento"

Caratteristiche	
	Si ipotizza che lo scarico sia realizzato in relazione al costo medio aritmetico ponderato delle rimanenze esistenti in magazzino all'atto di ciascun prelievo di merce.

Descrizione	Quantità	Costo unitario	Ammontare	Costo medio
Rimanenze dell'esercizio	600	200,00	120.000	200,00
Primo acquisto	1.500	300,00	450.000	
<b>Totale</b>	<b>2.100</b>	<b>570.000</b>		<b>271,43</b>
Primo prelievo	- 600	271,43	-162.858	
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>		<b>407.142</b>	<b>271,43</b>
Secondo acquisto	2.000	350,00	700.000	
<b>Totale</b>	<b>3.500</b>		<b>1.107.142</b>	<b>316,33</b>
Secondo prelievo	-2.000	316,33	-632.660	
<b>Rimanenza alla fine del periodo</b>	<b>1.500</b>		<b>474.482</b>	<b>316,33</b>



## Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore, in ogni caso, a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà**. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile. Per il bilancio chiuso al 31.12.2021 il legislatore non ha stabilito il riconoscimento automatico del maggior termine a causa dell'emergenza sanitaria.

### Esempio n. 1

### Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Proroga a 180 giorni <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ stato patrimoniale;</li> <li>○ conto economico;</li> <li>○ nota integrativa;</li> <li>○ rendiconto finanziario (se obbligatorio).</li> </ul> </li> </ul>	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	<b>31.03<sup>1</sup></b>	<b>30.05<sup>1</sup></b>
<b>Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).</b>	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i <b>15 giorni che precedono l'assemblea</b> e fino a che sia approvato.		
<b>Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.</b>			
<b>Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.</b>	Entro i <b>15</b> giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">E fino a quando il bilancio non sia approvato.</div>	<b>15.04<sup>1</sup></b>	<b>14.06<sup>1</sup></b>
<b>Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea<sup>2</sup>.</b>	Entro gli <b>8</b> giorni precedenti l'adunanza.	<b>22.04<sup>1</sup></b>	<b>21.06<sup>1</sup></b>
<b>Assemblea di approvazione del bilancio.</b>	Entro <b>120</b> giorni dalla chiusura dell'esercizio.	<b>30.04<sup>1</sup></b>	<b>29.06<sup>1</sup></b>
<b>Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).</b>	Entro <b>30</b> giorni dall'approvazione del bilancio.	<b>30.05<sup>1</sup></b>	<b>29.07<sup>1</sup></b>
<b>Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.</b>	Entro l'ultimo giorno del <b>11° mese</b> successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	<b>30.11</b> Se l'esercizio coincide con l'anno solare.	
<b>Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.</b>	Entro <b>3 mesi</b> dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	
<b>Note</b>	1. In caso di anno bisestile si toglie un giorno. 2. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.). 3. <b>Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b> , se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.).		



## Piattaforma “DIRE” per deposito bilanci

“DIRE” (Depositi e Istanze al Registro Imprese) è il nuovo servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online depositi e istanze al Registro delle Imprese <https://dire.registroimprese.it/>. Con DIRE è possibile effettuare il deposito dei bilanci senza presentazione dell’elenco soci oppure con riconferma di quello precedente, in conformità alle linee guida indicate nel Manuale Operativo di Unioncamere per la campagna bilanci 2022. A breve, “DIRE” consentirà anche di trasmettere bilanci con deposito contestuale dell’elenco soci.

### SERVIZIO TELEMATICO C.C.I.A.A. “DIRE”

Con DIRE è possibile effettuare il deposito di bilanci senza presentazione dell’elenco soci oppure con riconferma di quello precedente. A breve, consentirà anche di trasmettere bilanci con deposito contestuale dell’elenco soci.

Con “DIRE” è possibile predisporre e inviare documenti per assolvere agli altri adempimenti di legge, come previsto dalla Comunicazione Unica d’Impresa, relativamente al domicilio digitale Pec, variazioni di indirizzo della sede, rinnovo cariche amministrative, trasferimenti d’azienda, cancellazioni.

### SCHEDE INFORMATIVE

“DIRE” mette a disposizione delle “schede informative” sulla normativa che disciplina il tipo di pratica da compilare.

Una procedura guidata rende chiari e intuitivi i passi da seguire. Numerosi aiuti contestuali suggeriscono le operazioni da compiere, i campi da compilare, gli allegati da inserire, gli importi da pagare.

### COSA OCCORRE

Per firmare la pratica è necessaria la **firma digitale**.

Per ottenere la firma digitale è possibile rivolgersi ai prestatori dei servizi digitali autorizzati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che garantiscono l’identità dei soggetti firmatari.

È necessario essere dotati di Pec (posta elettronica certificata), in quanto saranno inviate al domicilio digitale le ricevute, gli esiti e le altre comunicazioni relative al procedimento.

Al fine di utilizzare il servizio di sportello telematico delle Camere di Commercio per l’accesso al Registro delle Imprese occorre essere registrati a **Telemaco**.

Per registrarsi al servizio Telemaco è necessario disporre di un’identità digitale (CNS, CIE o SPID di livello 2).

### FRUITORI

Il servizio può essere utilizzato da **professionisti incaricati e dalle imprese** che hanno la necessità di inviare comunicazione telematica al Registro delle Imprese.

### MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere al servizio di invio pratiche “DIRE” è necessario avere aderito al servizio Telemaco attraverso la funzione “registrati” del sito in alto a destra del sito <https://dire.registroimprese.it/>, sottoscrivendo il contratto.

Con la sottoscrizione a Telemaco è possibile, oltre all’invio di pratiche telematiche alle Camere di Commercio, accedere anche ai dati e ai documenti del registro imprese e delle banche dati persone e protesti.

Il profilo a cui aderire è “servizio Telemaco per l’accesso alle banche dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche”.

Il contratto è sempre intestato a una persona fisica, che può operare in alternativa:

- **per proprio conto**. In questo caso la fattura riporterà il suo codice fiscale personale;
- **in rappresentanza di un’impresa, uno studio professionale oppure un’associazione**. In questo caso la fattura riporterà codice fiscale - partita Iva dell’impresa/studio professionale/associazione.

Per utilizzare i servizi Telemaco occorre verificare di avere sufficiente credito: al primo accesso nell’area riservata, è necessario ricaricare il conto prepagato (con carta di credito Visa - Mastercard) o ICONTO (con carta di credito Visa - Mastercard - Maestro - VPay - MyBank o bonifico). Solo con del credito sufficiente sarà possibile inviare le pratiche.

### COSTO DI ATTIVAZIONE DI TELEMACO

- Adesione e attivazione sono completamente gratuiti.
- In base al listino saranno di volta in volta addebitati sul conto (prepagato o ICONTO) i costi relativi ai dati o ai documenti richiesti, o alla pratica trasmessa.
- Per ricaricare il conto occorrono:
  - carta di credito se si utilizza il conto prepagato;
  - carta di credito e/o bonifico se si utilizza ICONTO.



## Rateazione del premio Inail 2022

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dando comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio "Invio telematico dichiarazione salari", qualora per l'autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l'autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Le scadenze dei versamenti delle 4 rate sono fissate al 16.02; 16.05; 16.08 (differita al 20.08); 16.11.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241).

Il pagamento dell'autoliquidazione può essere effettuato anche mediante la cosiddetta rateazione ordinaria mensile.

### Esempio n. 1 Calcolo della rateizzazione per autoliquidazione

<b>Importo dovuto</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Premio</b>	(+)	€ 10.612,74	
		Addizionale 1%	(+)	€ 106,13	
		Acconto versato <sup>1</sup>	(-)	€ 10.273,96	
		<b>Totale</b>	(=)	<b>€ 444,91</b>	
	<b>Nota<sup>1</sup></b> Di cui € 10.172,24 premio e € 101,72 addizionale.				
	<b>Acconto 2022</b>	Premio	(+)	€ 10.612,74	
		Addizionale 1%	(+)	€ 106,13	
		<b>Totale generale</b>	(=)	<b>€ 10.718,87</b>	
	<b>Premi</b>	$(€ 10.612,74 - € 10.172,24 + € 106,13) : 4$		(=)	€ 2.763,31
	<b>Addizionale</b>	$(€ 106,13 - € 101,72 + € 106,13) : 4$		(=)	€ 27,64

### Calcolo delle rate

Rate	Scadenza	Importo			Totale rata
		Premio	Addizionale	Interessi	
1° rata	16.02.2022	€ 2.763,31	27,64	€ 0	€ 2.790,95
2° rata	16.05.2022	€ 2.763,31	27,64	$€ 2.763,31 \times 0,00024384 = € 0,67$	€ 2.791,62
3° rata	22.08.2022	€ 2.763,31	27,64	$€ 2.763,31 \times 0,00049589 = € 1,37$	€ 2.792,32
4° rata	16.11.2022	€ 2.763,31	27,64	$€ 2.763,31 \times 0,00074795 = € 2,07$	€ 2.793,02

### Esempio n. 2 Modello F24 di pagamento della 2ª rata del premio Inail di autoliquidazione 2021/2022

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI										
<b>INAIL</b>		codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
		13500	00787878	39	902022	P	2.791,62			
							+/-	<b>SALDO (I-L)</b>		
<b>TOTALE I</b>							2.791,62L	+	2.791,62	
codice ante	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:			importi a debito versati	importi a credito compensati		
				da mm/aaaa	a mm/aaaa					
							+/-	<b>SALDO (M-N)</b>		
<b>TOTALE M</b>							N	+		
<b>FIRMA</b>							<b>SALDO FINALE</b>		<b>EURO +</b>	<b>2.791,62</b>
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)										
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE			Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/pastale				
			AZIENDA			n.ro _____ <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale				
giorno	mesa	anno				tratto / emesso su _____				
1	6	052022				cod. ABI _____ CAB _____				

## Contributi Enasarco 2022

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2022, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

<b>CONTRIBUZIONE ENASARCO</b>	Il contributo Enasarco 2022 è rimasto invariato al <b>17%</b> e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2022.	
	La contribuzione è dovuta al <b>50% dalla ditta mandante</b> e al <b>50% dall'agente</b> .	
	Ogni anno l'Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.	
	I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti <b>scadenze</b> :	

- 20.05, per il 1° trimestre;
- 20.08, per il 2° trimestre;
- 20.11, per il 3° trimestre;
- 20.02, per il 4° trimestre.

<b>ALIQUOTA DAL 1.01.2022</b>	<b>Il contributo Enasarco è pari al 17%</b>	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).
-------------------------------	---	---

<b>AGENTE PLURI-MANDATARIO</b>	<b>Massimale provvigionale</b>	€ 26.170,00 per ciascun preponente.	
	<b>Massimale contributivo</b>	€ 4.448,90 per ciascun preponente.	Di cui € 2.224,45 a carico dell'agente.
	<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 440,00 per ciascun preponente.	€ 110,00 per ogni trimestre.

<b>AGENTE MONO-MANDATARIO</b>	<b>Massimale provvigionale</b>	€ 39.255,00.	
	<b>Massimale contributivo</b>	€ 6.673,35.	Di cui € 3.336,675 a carico dell'agente.
	<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 878,00.	€ 219,50 per ogni trimestre.

<b>GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE</b>	È prevista la riduzione dell'aliquota come segue:		
	•	<b>1° anno solare (2022)</b> , contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell'agente;	
	•	<b>2° anno solare</b> , contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell'agente;	
	•	<b>3° anno solare</b> , contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell'agente.	
		Minimale contributivo agente plurimandatario € 220,00 pari a € 55,00 per ogni trimestre.	
		Minimale contributivo agente monomandatario € 439,00 pari a € 109,75 per ogni trimestre.	

<b>AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.</b>	Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.			
	<b>Aliquote a carico del mandante</b>	4,00%	3,00% carico ditta. 1,00% carico agente.	Fino a € 13.000.000.
		2,00%	1,50% carico ditta. 0,50% carico agente.	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.
		1,00%	0,75% carico ditta. 0,25% carico agente.	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.
		0,50%	0,30% carico ditta. 0,20% carico agente.	Oltre € 26.000.000.

**Nota<sup>1</sup>** La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.



## NON SOLO IMPRESA

### [Procedura per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale](#)

Dal 28.03.2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE. Fino al 30.04.2022 sarà possibile effettuare la comunicazione anche tramite e-mail, dal 1.05.2022 l'unico canale valido sarà il portale online, e le comunicazioni effettuate tramite e-mail a partire da tale data saranno ritenute non valide e sanzionabili. Con riguardo al "termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio", il modello permette di scegliere 3 distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. All'interno del portale è disponibile il manuale utente di supporto alla procedura telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale. Per ogni tipo di esigenza, sia di natura tecnica sia più strettamente normativo/procedurale, o anche solo per richiedere informazioni per l'accesso all'applicazione, è possibile contattare l'URP online tramite il link <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case>.

#### SOGGETTI E RAPPORTI INTERESSATI

Al fine di contrastare fenomeni di elusione, nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la L. n. 215/2021, ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21.12.2021 e riguardante i committenti che operano in qualità di imprenditori, poiché l'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale.

#### MODALITÀ E TEMPISTICHE DI COMUNICAZIONE

**Dal 1.05.2022** i committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali dovranno darne comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante la procedura telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale.

**L'INL ha fornito le indicazioni operative.**

#### CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

#### SANZIONI

##### **Omessa comunicazione**

**Sanzione** amministrativa di importo compreso **tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo** per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Le sanzioni potranno essere più di una nel momento in cui le omissioni riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto occasionale si protragga oltre il periodo comunicato inizialmente, senza che vi sia una nuova specifica comunicazione.

Si esclude la possibilità di applicare la procedura della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004.



## Retribuzione e contributi 2022 lavoratori domestici

L'Istat ha comunicato, nella misura del 1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021; conseguentemente sono state determinate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici.

È confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

**Tavola n. 1** Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario				
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF <sup>1</sup>		
		Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore	
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,46	€ 0,37	€ 1,47	€ 0,37
	Oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,65	€ 0,41	€ 1,66	€ 0,41
	Oltre € 10,05	€ 10,05	€ 2,01	€ 0,50	€ 2,02	€ 0,50
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,32	€ 1,06	€ 0,27	€ 1,07	€ 0,27

**Tavola n. 2** Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato<sup>2</sup>

Retribuzione oraria		Importo contributo orario				
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF <sup>1</sup>		
		Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore	
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,56	€ 0,37	€ 1,57	€ 0,37
	Oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,76	€ 0,41	€ 1,77	€ 0,41
	Oltre € 10,05	€ 10,05	€ 2,15	€ 0,50	€ 2,16	€ 0,50
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,32	€ 1,14	€ 0,27	€ 1,14	€ 0,27

Note	
1.	Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) <b>non è dovuto solo nel caso</b> di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).
2.	Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all'art. 2, c. 28 L. 92/2012.

### SCADENZE DEI VERSAMENTI

Contributi relativi al 1° trimestre 2022	10.04.2022
Contributi relativi al 2° trimestre 2022	10.07.2022
Contributi relativi al 3° trimestre 2022	10.10.2022
Contributi relativi al 4° trimestre 2022	10.01.2023
Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione



## Registro pubblico delle opposizioni

Con D.P.R. 27.01.2022, n. 26, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” è stato riformato il Registro Pubblico delle Opposizioni (R.P.O.), già istituito con D.P.R. 7.09.2010, n. 178, e finalizzato a tutelare l'utente da quelle forme di direct marketing invasive, talvolta moleste. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13.04.2022, ma dovranno attendersi i provvedimenti attuativi affinché le nuove disposizioni spieghino tutta la loro piena portata innovatrice.

### DIRITTO DI OPPOSIZIONE

È un diritto previsto e disciplinato dall'art. 21 Reg. (UE) 24.05.2016, n. 679 secondo cui l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano ex art. 6, par. 1, lett. e) e f), ossia nel caso in cui il trattamento sia reso necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero nel caso in cui il trattamento sia reso necessario per perseguire il legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.

Nel caso in cui i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento, compresa la profilazione, in qualsiasi momento.

In tal caso i dati non possono più essere oggetto di trattamento per fine di marketing.

Il diritto di opposizione può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al c. 1 e ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato per **fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta**, ovvero per il compimento di **ricerche di mercato** o di **comunicazione commerciale**.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

La norma disciplina il registro pubblico delle opposizioni, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.

Il regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche **con qualunque mezzo effettuate**, sia tramite operatore sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto del diritto di opposizione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

### ACCESSO AL REGISTRO

Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta **istanza presso il gestore del registro**.

### ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice della privacy, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro **per opporsi al trattamento di tali dati** per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonché, ai fini della revoca di cui al c. 7, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.

### OBBLIGHI DEGLI OPERATORI QUANDO EFFETTUANO LE CHIAMATE

Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali **sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti** di cui all'art. 129 del Codice della privacy **ovvero da altre fonti**, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni.

Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'art. 12, par. 7 e 8 Reg. (UE) 24.05.2016, n. 679.



## Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.04.2022 e il 30.06.2022**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
<b>Aperture di credito in conto corrente</b>	Fino a € 5.000,00	10,27	16,8375
	Oltre € 5.000,00	7,58	13,4750
<b>Scoperti senza affidamento</b>	Fino a € 1.500,00	14,97	22,7125
	Oltre € 1.500,00	14,55	22,1875
<b>Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori</b>	Fino a € 50.000,00	6,72	12,4000
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	4,84	10,0500
	Oltre € 200.000,00	2,88	7,6000
<b>Credito personale</b>		9,22	15,5250
<b>Credito finalizzato</b>		9,03	15,2875
<b>Factoring</b>	Fino a € 50.000,00	3,34	8,1750
	Oltre € 50.000,00	2,19	6,7375
<b>Leasing immobiliare</b>	A tasso fisso	3,11	7,8875
	A tasso variabile	3,01	7,7625
<b>Leasing autoveicoli e aeronavali</b>	Fino a € 25.000,00	7,59	13,4875
	Oltre € 25.000,00	6,41	12,0125
<b>Leasing strumentale</b>	Fino € 25.000,00	8,10	14,1250
	Oltre € 25.000,00	4,90	10,1250
<b>Mutui con garanzia ipotecaria</b>	A tasso fisso	1,99	6,4875
	A tasso variabile	2,27	6,8375
<b>Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione</b>	Fino € 15.000,00	11,00	17,7500
	Oltre € 15.000,00	7,02	12,7750
<b>Credito revolving</b>		15,80	23,7500
<b>Finanziamenti con utilizzo di carte di credito</b>		11,45	18,3125
<b>Altri finanziamenti</b>		10,54	17,1750

### Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.


**SCADENZARIO**
**Principali adempimenti mese di maggio 2022**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 2 maggio	Enpacl	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1ª rata del contributo soggettivo minimo 2022.
	5 per mille	<b>Correzione errori</b> - Entro il 2.05.2022 potranno essere effettuate correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco del 5 per mille 2022.
Martedì 3 maggio	Contributi a fondo perduto	<b>Commercio al dettaglio</b> - Dal 3.05.2022 al 24.05.2022 i commercianti possono presentare la domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno delle attività maggiormente colpite durante l'emergenza Covid (decreto MISE 24.03.2022).
Venerdì 13 maggio	Bonus mobilità sostenibile	<b>Istanza</b> - Termine di presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito d'imposta sulla mobilità sostenibile (comunicato Ag. Entrate 28.01.2022).
Domenica <sup>1</sup> 15 maggio	Iva	<p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p><b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Lunedì 16 maggio	Iva	<p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2022 mediante il modello F24.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2022.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<b>Ripresa</b> - Versamento della 17ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imposta sui servizi digitali	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2021 (D.L. 41/2021).
	Inps	<p><b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
	Inail	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.
		<b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2021/2022.



## Principali adempimenti mese di maggio 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Venerdì 20 maggio</b>	<b>Enasarco</b>	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2022.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
<b>Sabato 21 maggio</b>	<b>MUD</b>	<b>Presentazione</b> - Termine di presentazione del modello MUD 2022 (D.P.C.M. 17.12.2021).
<b>Lunedì 23 maggio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>730 precompilato</b> - Termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate sono rese disponibili dall'Agenzia Entrate (art. 10-quater D.L. 4/2022 conv. L. 25/2022).
<b>Mercoledì 25 maggio</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Lunedì 30 maggio</b>	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Martedì 31 maggio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Dichiarazione eredi</b> - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2021 al 30.11.2021 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.
	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Liquidazioni periodiche</b> - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2022.
	<b>Associazioni e società sportive</b>	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 13ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Sospensione contributi e premi Inail</b> - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	<b>Inps</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).
		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Integrazioni salariali</b> - Al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al D.Lgs. 148/2015 che, a decorrere dal 22.03.2022 fino al 31.05.2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione aggiuntiva di cui agli artt. 5, 29, c. 8 e 33, c. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 (D.L. 21/2022).
	<b>Fasi</b>	<b>Periodo feriale</b> - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
<b>Rottamazione-ter</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
<b>Tasse automobilistiche</b>	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2022 per i dirigenti in servizio.	
<b>Enti del terzo settore</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento rateale per la definizione agevolata ex D.L. 119/2018.	
		<b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2022 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).
		<b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2022.
		<b>Adeguamenti statuari</b> - Entro il 31.05.2022 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 77/2021).
<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO  
DI ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**